

## CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

*Struttura territoriale di formazione decentrata  
della Corte suprema di cassazione*

### ***Il minore e il diritto alla genitorialità***

**Oggetto:** *La novella introdotta dal d.lgs n. 154 del 2013, portando a compimento la riforma del diritto di famiglia del 1975, ha eliminato le residue differenze tra la filiazione legittima e naturale, conducendo a una parità anche formale di condizioni e di tutela giuridica, indipendentemente dalla tipologia di relazione o vincolo da cui tragga origine.*

*A essere tuttavia mutato, nel corso degli anni, non è soltanto il rapporto tra le diverse forme di filiazione ma il contenuto stesso della relazione tra genitori e figli.*

*Se nella teoria tradizionale il contenuto della filiazione veniva principalmente identificato nella patria potestà, nel tempo si è posto l'accento sul legame personale e sul ruolo che è chiamato a svolgere il figlio. Questi non è più la parte passiva di un rapporto di soggezione ma la figura centrale che, con i suoi bisogni e le sue aspirazioni, condiziona lo svolgimento del rapporto e il cui interesse tende a prevalere su ogni altro interesse contrario al suo sviluppo coerente e completo.*

*Tra i diversi i diritti riconosciuti al minore vi è quello a una genitorialità piena e non dimidiata.*

*Tale diritto, che afferisce all'identità personale del minore, nella sua precisa e integrale dimensione psico-fisica, comporta, ad esempio, che l'istanza per ottenere il consenso giudiziale al riconoscimento possa essere bloccata solo se vi è una forte probabilità di una compromissione dello sviluppo del minore che giustifichi il sacrificio totale del diritto alla genitorialità.*

*Il diritto alla genitorialità sussiste se corrisponde al migliore interesse per il minore medesimo ("best interest" secondo la formula rinvenibile nella Convenzione di New York del 20 novembre 1989, ratificata con l. 176 del 1991 e dalla giurisprudenza della Corte EDU).*

*In tale contesto va esaminata la posizione dei genitori o di coloro che aspirano a divenire tali.*

*Nell'ambito del riconoscimento di un figlio minore degli anni sedici nato fuori del matrimonio (oggi infraquattordicenne a seguito della novella) già riconosciuto da un genitore, la giurisprudenza della Corte di cassazione sottolinea che tale riconoscimento costituisce un diritto soggettivo primario dell'altro genitore, costituzionalmente garantito dall'art. 30 Cost., e che non si pone in contrapposizione con l'interesse del minore, ma come misura ed elemento di definizione dello stesso, atteso il diritto del bambino a identificarsi come figlio di una madre e di un padre e ad assumere così una precisa e completa identità.*

*Nei riguardi dei genitori, d'altronde, la «genitorialità» non è solo un diritto ma innanzitutto un dovere.*

*Invertendo i termini della questione, esiste un «diritto alla genitorialità» quale aspirazione ad avere un figlio o, se già nato, a essere padre o madre? Fino a che punto può spingersi tale aspirazione, proveniente da un individuo o da una coppia, e trovare tutela del nostro ordinamento anche attraverso gli istituti dell'adozione o della procreazione medicalmente assistita?*

*L'art. 1 della l. 40 del 2004, sulla procreazione medicalmente assistita, tra le sue finalità prevede che il ricorso a tali metodiche debba avvenire secondo le modalità previste dalla legge - sia pur a seguito dei numerosi interventi della Corte costituzionale che hanno ampiamente riscritto il testo - nel rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. L'art. 12, comma 6, della medesima legge sanziona penalmente chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità.*

*La legge 20 maggio 2016 n. 76, riguardo alla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, non ha disciplinato l'ipotesi dell'adozione del figlio del partner, specificando che l'equiparazione ai coniugi non si applica alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.*

*La Corte di cassazione, con la sentenza 22 giugno 2016, n. 12962 ha ritenuto che poiché all'adozione in casi particolari prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), l. 184/1983 possono accedere sia le persone singole sia le coppie di fatto, l'esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto ("la constatata impossibilità dell'affidamento preadottivo"), sia in concreto (l'indagine sull'interesse del minore imposta dall'art. 57, comma 1, n. 2), non può essere svolto - neanche indirettamente - dando rilievo all'orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner, dovendosi bensì dare preminenza all'esclusivo interesse del minore.*



**Metodologia** - *In considerazione della finalità dell'incontro (di approfondimento sulla materia e di sollecitazione a una riflessione condivisa), i relatori illustreranno i vari profili del tema, soffermandosi sui più recenti approdi interpretativi e sulle questioni controverse, anche al fine di favorire il successivo dibattito.*

**Destinatari** - *L'incontro è destinato ai consiglieri e ai sostituti procuratori generali della Suprema Corte, a tutti i magistrati di merito e agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti universitari, degli stagisti e di ogni altro interessato.*



## **PROGRAMMA**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**Aula magna**

***Il minore e il diritto alla genitorialità***

13 dicembre 2016

9:00 - *Prima sessione*

*Introduzione e indirizzi di saluto:*

SALVATORE DI PALMA, *Presidente titolare della prima sezione civile della Corte suprema di Cassazione*

*Relazioni:*

*Diritto ad avere un genitore e/o diritto ad essere un genitore: una riflessione introduttiva*

GIOVANNI MARIA FLICK, *Presidente emerito della Corte costituzionale*

*La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*

BARBARA RANDAZZO, *Professore ordinario di Istituzione di diritto pubblico dell'Università degli Studi di Milano*

*La giurisprudenza della Suprema corte*

SALVATORE DI PALMA, *Presidente titolare della prima sezione civile della Corte suprema di Cassazione*

*Gli strumenti internazionali per la tutela del minore*

LUCILLA GATT, *Professore ordinario di diritto privato presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli*

\*\*\*

13:00 - *buffet*

\*\*\*

14:00 - *Seconda sessione*

*Introduce e coordina:*

PASQUALE CICCOLO, *Procuratore Generale della Corte suprema di cassazione*

*Relazioni:*

*Diritto alla genitorialità: ad essere figlio o ad avere un figlio?*

LUIGI FADIGA, *Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza dell'Emilia Romagna*

*La tutela del minore nelle unioni civili e nelle convivenze*

ENRICO QUADRI, *Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato dell'Università di Napoli Federico II*

*L'adozione del minore in casi particolari nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale*

GILDA FERRANDO, *Professore di diritto di Famiglia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Genova*

*Il minore e la genitorialità: profili di neuropsichiatria infantile*

PAOLO CURATOLO, *Professore ordinario di Neuropsichiatria Infantile presso la facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.*

18:00 - *Conclusione dei lavori*